ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4229 del 20/08/2018
Oggetto	D.P.R. 327/2001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies ¿ Revoca in via di autotutela della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018 di rettifica del provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'autorizzazione dei lavori di bonifica e potenziamento delle rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria 4° specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, località Ospedaletto in Comune di Longiano (FC), di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-185 del 17/01/2017 di Arpae.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4415 del 20/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 327/2001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies – Revoca in via di autotutela della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018 di rettifica del provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'autorizzazione dei lavori di bonifica e potenziamento delle rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria 4° specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, località Ospedaletto in Comune di Longiano (FC), di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-185 del 17/01/2017 di Arpae.

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30 comma 1 la pubblica utilità dei gasdotti di distribuzione;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "*Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche*" il quale prevede che:

a) l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi (art. 52 quater comma 1);

b) il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52 quater comma 3);

c) il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52 quater comma 3);

d) il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52 sexies comma 1);

Vista la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e smi "*Disposizioni regionali in materia di espropri*";

Vista la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";

Vista la L.R. 30 luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015" ;*

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015"*

Premesso che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. è stata autorizzata con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017 di Arpae alla realizzazione di lavori di bonifica e potenziamento delle rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria 4^ specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, in Comune di Longiano (FC), località Ospedaletto, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza

vigenti, dando atto che tale provvedimento approva il progetto definitivo ed esplica gli effetti di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all' art. 15 della L.R. 37/2002 e smi;

Vista e richiamata la successiva Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018 di Arpae con la quale è stata rettificata la succitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017, facendo decorrere i termini entro cui iniziare e terminare i lavori, pena la decadenza del provvedimento, non dalla data del provvedimento ma bensì dal momento dell'effettiva disponibilità dei terreni, con la sostituzione al punto 9. lettera b), prima e seconda riga dell'elenco puntato, delle parole "*dalla data del presente atto*" con le parole " *dalla data dell'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori e pertanto dalla data del provvedimento di asservimento coattivo oppure, nel caso di accordo bonario, dalla data di stipula dell'atto notarile di asservimento",* dal momento che si era evidenziata una contraddizione tra i termini indicati all'interno della stessa Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017 di Arpae laddove il combinato disposto dei punti 2. e 3. stabilisce che l'eventuale successivo provvedimento di asservimento coattivo per avere la disponibilità delle aree interessate dai lavori deve essere emanato entro la scadenza di cinque anni dalla data di efficacia della determina mentre per il punto 9. lettera b) i lavori per realizzare l'opera su tali aree devono avere inizio invece entro un anno dalla stessa data;

Dato atto che l'intervento oggetto dell'autorizzazione si sviluppa per la maggior parte in terreno di proprietà privata in parallelo alla S.S. 9 via Emilia, lato SX, dal km 17+210 al km 17+371, identificato catastalmente con i mappali 68, 69, 8, 9, 858, 72 del foglio 13 del Comune di Longiano, di proprietà della Società Gualdello s.r.l. ;

Considerato che con nota datata 17/07/2018, trasmessa in data 23/07/2018 ed assunta al PGFC/2018/11748 del 24/07/2018, l'Avv. Stefano Spinelli, in nome e per conto della Società Gualdello s.r.l., ha richiesto ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di provvedere in autotutela per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018 di rettifica della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017, per pretesa illegittimità e tardività, pena la proposizione di ricorso giudiziale, sostenendo che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017 al momento della rettifica doveva intendersi già decaduta di diritto visto che i lavori non hanno avuto inizio entro un anno dalla data di rilascio dell'atto, cioè dal 17/01/2017;

Tenuto conto che, come chiaramente riportato nelle premesse della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018, sussisteva un'involontaria e palese contraddizione nelle previsioni contenute del provvedimento dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017 di Arpae ove, da un lato, il combinato disposto dei punti 2. e 3. prevedeva la variazione degli strumenti urbanistici, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la durata di 5 anni per cui l'eventuale successivo provvedimento di asservimento coattivo per avere la disponibilità delle aree interessate dai lavori avrebbe dovuto essere emanato entro la scadenza di cinque anni dalla data di efficacia della determina, dall'altro invece il punto 9 lettera b) stabiliva, a pena di decadenza, che i lavori per la realizzazione dell'opera su tali aree dovessero avere inizio entro un anno dalla stessa data, come previsto per i titoli abilitativi edilizi di S.C.I.A. dall'art. 16 comma 1 della L.R. 15/2013;

Considerato che la contraddizione sopra evidenziata appariva ancor più evidente tenuto conto che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A non aveva la disponibilità del terreno privato su cui si sviluppa l'opera al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione ed aveva richiesto che il provvedimento comportasse l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera anche al fine di poter successivamente procedere con la richiesta di un provvedimento di asservimento coattivo che consentisse di realizzare l'opera su tali terreni;

Dato atto che, trattandosi di un provvedimento ad effetto conservativo, la rettifica della determinazione n.185/2017 ha consentito la coerente eliminazione dell'errore materiale ivi contenuto, rappresentato dall'inserimento nel corpo del testo delle previsioni di cui all'art 16 comma 1 della Legge regionale n. 15/2013 che attengono però alla sola S.C.I.A. e non all'autorizzazione concessa attraverso

il procedimento unico, e pertanto, sulla base di tali motivazioni, la determinazione n. 185/2017 era valida ed efficace nel momento in cui con la successiva Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018, è stata rettificata;

Preso atto che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha manifestato il permanere della necessità di procedere alla realizzazione dell'opera, che riveste il carattere di pubblica utilità, attivando dapprima presso la competente Provincia di Forlì-Cesena il procedimento per l'emanazione del provvedimento di asservimento coattivo necessario alla realizzazione dell'opera sulle aree di proprietà della Società Gualdello srl e dando poi seguito alle successive richieste della Provincia di Forlì-Cesena, pur non avendo ancora potuto dare avvio ai lavori dal momento che tale procedimento non si è concluso;

Tenuto conto che sia con la nota trasmessa dalla società Gualdello. datata 17/07/2018 ed assunta al PGFC/2018/11748 del 24/07/2018, con cui, si chiede all'Agenzia di agire in via di autotutela sul provvedimento di rettifica in oggetto, sia con il successivo ricorso giudiziale notificato dalla stessa società il 01/08/2018 PGFC/2018/12211, si è ora generata una situazione di incertezza tale da indurre l'Amministrazione a riconsiderare l'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di rettifica di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018;

Valutato che, pur nella convinzione della legittimità del provvedimento di rettifica per le motivazioni sopra riportate, appare ora maggiormente rispondente all'interesse pubblico, individuato anche nella più rapida realizzazione dell'opera di pubblica utilità autorizzata con il provvedimento n. 185/2017, interrompere il protrarsi della situazione di incertezza dovuta ai fattori sopra indicati e al fatto che il provvedimento, pur essendo pienamente efficace, risulta tuttavia *sub judice*;

Considerato che, al fine di interrompere il protrarsi della situazione di incertezza sopra delineata, valutati i costi ed i benefici, in coerenza con le finalità perseguite dal procedimento unico ex art 52 quater e sexies TU Espropri e quindi, tra gli altri, con il principio di economicità degli atti, efficienza ed efficacia, risulta opportuno procedere con la revoca ai sensi dell'art 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i, della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018, e successivamente, previa eventuale nuova istanza da parte di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A, rinnovare il procedimento unico ex art 52 quater e sexies del TU Espropri D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Valutato inoltre che il presente provvedimento di revoca, tenuto conto anche degli interessi e delle iniziative procedimentali dei soggetti direttamente interessati, non comporta alcun pregiudizio in danno di nessuno degli stessi ma anzi li garantisce;

Richiamata la comunicazione PGFC/2018/13090 del 20/08/2018 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha dato riscontrato alla nota dell'Avv. Stefano Spinelli, in nome e per conto della Società Gualdello s.r.l., assunta al PGFC/2018/11748 del 24/07/2018,

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., il provvedimento di rettifica di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Dott. Elmo Ricci, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **di revocare**, in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L 241/90 e s.m.i. la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2415 del 16/05/2018 di Arpae di rettifica della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-185 del 17/01/2017 con cui è stata autorizzata INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. alla realizzazione di lavori di bonifica e potenziamento delle rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria 4^ specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, in Comune di Longiano (FC), località Ospedaletto, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa narrativa che si intendono integralmente richiamate come se fossero di seguito riportate;
2. **di fare** salvi i diritti di terzi;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., all'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena per il deposito, ai sensi degli artt. 6 co. 1-bis e 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i., al Comune di Longiano per il seguito di competenza, a tutti i soggetti convocati nella Conferenza di servizi che ha portato al rilascio della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2017-185 del 17/01/2017 di Arpae e alla Società GUALDELLO srl in qualità di proprietaria dei terreni interessati dall'opera in oggetto;
4. **di pubblicare** l'avviso di avvenuta adozione del presente provvedimento di revoca sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il seguente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.